



Prot. 76/MC/mti

Roma, 1° ottobre 2026

Ai Consigli Nazionali di Mestiere CNA Fita
Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita

OGGETTO: Obbligo Modulo Assenze e Registrazione Tachigrafo per gli Autisti: Istruzioni operative e sanzioni (D.Lgs. 27/2023)

Cari colleghi,
da alcuni territori stanno giungendo segnalazioni relative a **controlli da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**, durante i quali viene contestata la mancata esibizione/conservazione del **Modulo di Attestazione di Attività** (ex Decisione 2007/230/CE), invocando l'applicazione dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 144/2008, come **riscritto dall'art. 2, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27**.

La norma nazionale dispone infatti che:

«Art. 2, comma 4, Lettera “M”: *Fino all'adozione degli atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure per la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE».*

A fronte di tale intervento legislativo (in vigore dal 21 marzo 2023), **sembrerebbe essere stato reintrodotta il regime di obbligatorietà del Modulo delle Assenze**, superando la linea di facoltatività adottata a partire dal 2016.

Di seguito si fornisce un quadro di dettaglio per chiarire la portata della norma e le modalità di gestione operativa.

Con l'ultima modifica introdotta dall'articolo 2, comma 4, lettera “m”, del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n.27, viene integralmente **sostituito l'articolo 9, del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144** (emanato in attuazione della Direttiva UE 2020/1057 - Pacchetto Mobilità) che introduceva nell'ordinamento italiano l'obbligo sistematico e vincolante del **Modulo delle Assenze** in forma cartacea; il testo che disciplina il “modulo delle assenze” vigente dal 2023 (D.Lgs n.27/2023), è il seguente:

«Art. 9 (Registrazione periodi di altre mansioni). **1.** La registrazione dei periodi di **“altre mansioni”**, quali definiti dall'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n.561/2006, nonché la registrazione dei periodi **di almeno una settimana durante i quali il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con tale veicolo, AVVIENE secondo le modalità stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE».**

Considerato che non ci risulta che **gli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE** siano stati emanati, dalla interpretazione letterale del combinato disposto dei commi 1 e 4 del D.Lgs n.27/2023 si rileva che **le registrazioni di altre mansioni e dei periodi di almeno una settimana durante il quale il conducente non si trova sul veicolo, deve essere documentata attraverso il modulo “ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ” in formato elettronico.**



Tuttavia, la disposizione richiamata **contrasta** palesemente con

- **Regolamento (UE) n. 165/2014 (Art. 34):** Sancisce il divieto per gli Stati membri di imporre moduli di attestazione per i periodi lontani dal veicolo, stabilendo l'**inserimento manuale sul tachigrafo** quale modalità primaria ed esaustiva (introdotto dal 2.03.2016)
- **Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016:** In recepimento delle direttive UE, aveva confermato l'abolizione/facoltà dell'obbligo sistematico del modulo cartaceo in presenza di corretto inserimento manuale a tachigrafo.

L'evoluzione storica della norma in materia di **"ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ"** risulta pertanto essere la seguente

"ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ"		
Periodo	Fonte Normativa	Regime dell'Attestato / Modulo Assenze
2008 – 2016	D.Lgs. 144/2008 (Testo originario)	OBBLIGATORIO. Il modulo era indispensabile per giustificare qualsiasi assenza o mansione diversa dalla guida.
2016 – 2023	Reg. UE 165/2014 + Circolare Min. Interno 01/09/2016	FACOLTATIVO / RESIDUALE. Il Diritto UE (art. 34 Reg. 165/2014) vieta di imporre moduli se l'assenza può essere inserita manualmente sul tachigrafo. Il modulo resta facoltativo/integrativo.
Dal 21 marzo 2023	D.Lgs. 27/2023 (Nuovo Art. 9, D.Lgs. 144/2008)	REINTRODOTTO IN VIA TRANSITORIA. Il comma 4 riscrive la norma e ripristina l'obbligo del modulo ex Dec. 2007/230/CE per ferie, malattia e guida veicoli esenti , in attesa dei futuri atti di esecuzione europei.

Il Ministero dell'Interno non ha emanato smentite esplicite al principio di prevalenza dell'inserimento manuale su tachigrafo.

Tuttavia, **sembrerebbe che gli Ispettorati del Lavoro (INL) stiano applicando rigorosamente la lettera del nuovo art. 9, comma 4, del D.Lgs. 144/2008, sanzionando le imprese in sede di verifica documentale.**

Siamo pertanto di fronte ad una situazione di **sovrapposizione tra norma europea** (Reg. UE 165/2014) e **norma primaria nazionale** (D.Lgs. 27/2023) che genera, se non altro **genera incertezza**:

- **La fonte europea (Gerarchia superiore):** L'art. 34, par. 3, del Reg. UE 165/2014 vieta agli Stati membri di imporre moduli di attestazione se i dati possono essere inseriti manualmente sul tachigrafo.
- **Il testo della legge italiana (D.Lgs. 27/2023):** Nel riscrivere l'art. 9 del D.Lgs. 144/2008, il legislatore italiano ha inserito al comma 4 una clausola transitoria espressa che impone l'uso del modulo ex Dec. 2007/230/CE per ferie, malattia e guida veicoli esenti fino all'adozione degli atti di esecuzione UE dell'art. 11, par. 3, Dir. 2006/22/CE.

Una incertezza che potremmo tentare di risolvere tramite una **Istanza di chiarimento e di coordinamento interpretativo in materia di tracciabilità delle assenze dei conducenti** indirizzata al Ministero dell'interno e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).



Riteniamo però che sia prima opportuno ricevere da parte vostra ulteriori riscontri (tramite verbali o contestazioni circostanziate) sul fatto che effettivamente **INL stia richiedendo il MODULO DI ATTIVITÀ e stia sanzionando per la sua assenza; a tal proposito si invita ad inviare riscontri al seguente indirizzo mail: fita@cna.it**

Finché non interverrà una circolare esplicativa congiunta (Ministero dell'Interno – INL) o un atto esecutivo della Commissione Europea, al fine di azzerare il rischio di sanzioni in sede di ispezione, si raccomanda di adottare il seguente **doppio binario operativo**:

1. **Inserimento manuale sul tachigrafo:** Rimane **sempre obbligatorio ed indispensabile** da parte dell'autista al momento del rientro in servizio (Art. 34 Reg. UE 165/2014).
2. **Modulo delle Assenze (Dec. 2007/230/CE):** Deve essere **redatto, firmato e conservato** per tutti i periodi di assenza relativi a **ferie, malattia e guida di veicoli esenti** (Art. 9, c. 4, D.Lgs. 144/2008, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n.27/2023).

Di seguito richiamiamo gli **obblighi di conservazione e Sanzioni previsti per il modulo di attestazione di attività**:

MODULO ATTESTAZIONE DI ATTIVITÀ			
SOGGETTO	OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E RIFERIMENTI	SANZIONE APPLICABILE	RIFERIMENTO NORMATIVO SANZIONATORIO
Conducente	A bordo del veicolo, in originale, insieme alle registrazioni tachigrafiche dei 56 giorni precedenti (Art. 36, par. 1 e 2, Reg. UE 165/2014, mod. dal Reg. UE 2020/1054).	Da 150 € a 600 € per mancata registrazione o mancata esibizione.	Art. 9, comma 2, D.Lgs. 144/2008 (mod. dall'Art. 2, c. 1, lett. m, D.Lgs. 27/2023), salve le sanzioni ex Artt. 174, 178 e 179 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
Impresa	Presso la sede aziendale, in originale o copia conforme, per almeno 1 anno (Art. 33, par. 1, Reg. UE 165/2014).	Da 150 € a 600 € per omessa conservazione documentale.	Art. 9, comma 3, D.Lgs. 144/2008 (mod. dall'Art. 2, c. 1, lett. m, D.Lgs. 27/2023), in combinato disposto con l'Art. 180, comma 8, D.Lgs. 285/1992.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e si rinnova l'invito a trasmettere le segnalazioni del territorio a fita@cna.it.

Cordiali saluti.

La Referente Nazionale Trasporto Persone
Rosalia Curigliano

Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi



DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 27

Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012. (23G00034) (GU Serie Generale n.67 del 20-03-2023)
note: **Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/2023**

STRALCIO

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

OMISSIS

m) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«**Art. 9 (Registrazione periodi di altre mansioni)**. - 1. La registrazione dei periodi di "altre mansioni", quali definiti all'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 561/2006, nonché la registrazione dei periodi di almeno una settimana durante i quali **il conducente non si trova sul veicolo e non è in grado di svolgere alcuna attività con tale veicolo, AVVIENE** secondo le **modalità stabilite dagli atti di esecuzione previsti dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.**

2. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il conducente che non provvede alla registrazione dei periodi di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini stabiliti negli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.

3. Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva le registrazioni di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dagli atti di esecuzione di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Fino all'adozione degli **atti di esecuzione di cui al comma 1, la registrazione dell'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 da parte del conducente deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile, allegato alla decisione 2007/230/CE.»;**